

CONTENZIOSO

Giudizio di ottemperanza

di **EVOLUTION**



Il giudizio di ottemperanza è lo strumento riservato al contribuente per ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. Come definito dalla circolare AdE 38/E/2015, il giudizio di ottemperanza è il rimedio tramite cui il contribuente può richiedere l'esecuzione della sentenza a fronte dell'inerzia degli Uffici dell'amministrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le peculiarità del giudizio di ottemperanza ed i presupposti per la sua richiesta.

Il **giudizio di ottemperanza** è lo strumento riservato al contribuente per ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. Come definito dalla [circolare AdE 38/E/2015](#), il giudizio di ottemperanza è il rimedio tramite cui il contribuente può richiedere l'esecuzione della sentenza a fronte dell'inerzia degli Uffici dell'amministrazione.

Il procedimento è disciplinato dall'[articolo 70 del D.Lgs. 546/1992](#) ed è applicabile a:

- le sentenze passate in giudicato;
- le sentenze non ancora definitive favorevoli al contribuente ([articolo 69, D.Lgs. 546/1992](#));
- le sentenze non ancora definitive, che prevedono la restituzione delle somme versate in eccedenza dal contribuente rispetto a quanto disposto dal giudice tributario ([articolo 68, D.Lgs. 546/1992](#));
- l'ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ([articolo 44, D.Lgs. 546/1992](#)).

Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere **oggetto di ottemperanza** anche i vari **provvedimenti di chiusura del giudizio** (ad esempio, le **ordinanze di estinzione** e i **decreti presidenziali di estinzione non reclamati** per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.

Per lo stesso motivo, viene **esclusa**, invece, l'ammissibilità dell'**ottemperanza** per le **ordinanze cautelari**.

In merito alle sentenze non definitive, la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2017, n. 758) ha ribadito che le stesse sono immediatamente esecutive, cosicché è possibile per il contribuente ricorrere al giudizio di ottemperanza anche quando gli importi sono stati iscritti a ruolo ex articolo 15-bis del Dpr 602/1972, per fondato pericolo per la riscossione.

In caso di **mancata esecuzione** delle sentenze depositate **dal 1° giugno 2016**, il contribuente può proporre il **giudizio di ottemperanza** di cui all'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#), laddove sussistano i seguenti presupposti:

- la **sentenza sia esecutiva** (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime *ante* **Lgs. 156/2015**);
- l'**Amministrazione finanziaria sia inadempiente** agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- **sia decorso il termine** stabilito dalla legge per l'**esecuzione della sentenza** da parte dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua **messaggio in mora** ad opera del contribuente.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >